



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
CATANIA

ACCORDO DI COOPERAZIONE  
TRA  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  
E  
ALEXANDRIA UNIVERSITY

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

E

ALEXANDRIA UNIVERSITY, ALEXANDRIA, EGYPT

**Art. 1**

L'Università di Catania e ALEXANDRIA UNIVERSITY stipulano il presente accordo di cooperazione allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica.

**Art. 2**

Le parti si impegnano a collaborare per attuare in campi di reciproco interesse:

- progetti didattici e di ricerca comuni;
- corsi di formazione comuni;
- scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti;
- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;
- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici

**Art. 3**

Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno preparati mediante incontri di delegati o rappresentanti delle due parti o per corrispondenza. I detti programmi, previo consenso delle due Università, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.

Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, attribuiti alle due Istituzioni o ai relativi coordinatori o membri.

#### **Art. 4**

I programmi di ricerca bilateralemente prescelti saranno precisati in convenzioni attuative di questo accordo di cooperazione culturale, e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- l'esatta natura della ricerca proposta;
- i nomi delle scuole, istituzioni o centri scientifici cui si svolgerà la ricerca e inoltre, dei partecipanti ad essa, con l'indicazione dei compiti ad essi attribuiti e del loro ruolo negli enti di appartenenza;
- il nome dei responsabili della ricerca da ambo le parti e il loro curriculum vitae;
- la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di

ognuna delle istituzioni;

- la previsione della durata della ricerca e delle spese necessarie per il suo svolgimento.

In rapporto ai punti suddetti i responsabili dei progetti congiunti ogni anno presenteranno una relazione alle autorità accademiche delle loro Università.

Il resoconto dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni

- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;
- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;
- ogni altra attività condotta;
- un piano delle attività programmate per l'anno successivo.

#### **Art. 5**

Le Università firmatarie si scambiano docenti, borsisti, studenti, laureati e dottorandi su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

Il numero degli scambi previsti ed i campi di interesse saranno definiti sulla base di programmi specifici attuativi della presente accordo.

### **Art. 6**

La scelta di ricercatori e borsisti sarà eseguita mediante consultazione reciproca, su proposta dell'una o dell'altra parte.

I candidati proposti da una delle parti saranno presentati all'altra in tempo utile a permettere bilateralmente l'esame delle candidature e l'espressione dell'eventuale gradimento.

L'approvazione finale delle proposte riguardanti i singoli candidati sarà manifestata 120 giorni prima della data programmata per l'inizio della visita.

### **Art. 7**

Gli scambi degli studenti possono realizzarsi solo dopo che le Istituzioni partecipanti avranno dato l'assenso. Lo studente dovrà prioritariamente dimostrare la conoscenza della lingua straniera secondo le normative vigenti presso l'istituzione ospitante. Sei mesi prima che avvenga lo scambio, l'Università di origine comunicherà all'Università ospitante i nominativi degli studenti partecipanti, il loro campo di studi e la data di arrivo prevista.

Gli studenti sono soggetti ai regolamenti accademici dell'Università ospitante.

L'autorizzazione a sostenere esami presso

l'Università ospitante e la specificazione dell'equivalenza dei corsi verrà concessa in base ai requisiti ed ai regolamenti dell'Università di origine.

#### **Art. 8**

Le parti attraverso le rispettive istituzioni competenti, provvederanno ad assicurare ai docenti, ai dottorandi, ai laureati e agli studenti ospiti le condizioni necessarie per un soggiorno proficuo e confortevole.

Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli programmi di collaborazione che saranno concordati.

Entrambe le Università si impegnano a ricercare finanziamenti ed altre forme di sostegno per gli studenti e docenti che parteciperanno allo scambio.

#### **Art. 9**

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione bilaterale.

#### **Art. 10**

Questo accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà eventualmente proposto per il

rinnovo su decisione bilaterale. L'eventuale cessazione di esso non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca in corso, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso maturato dalle due parti.

#### **Art. 11**

La controversia accademica sull'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta all'esame di una Commissione Accademica composta da un rappresentante di ciascuna parte e uno scelto di comune accordo.

#### **Art. 12**

Il testo dell'accordo viene redatto in due versioni, una in inglese e l'altra in italiano, ambedue fornite della stessa validità legale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

CATANIA, ITALY

Magnifico Rettore

Antonino Recca

UNIVERSITA' DI

ALEXANDRIA, EGITTO

Magnifico Rettore

Hassan Nadir Kheirallah

H.

28/2/2009



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
CATANIA

AGREEMENT OF COOPERATION  
BETWEEN  
THE UNIVERSITY OF CATANIA  
AND  
ALEXANDRIA UNIVERSITY

AGREEMENT OF COOPERATION

BETWEEN

THE UNIVERSITY OF CATANIA, ITALY

AND

Alexandria University, Alexandria, Egypt

**ART. 1**

The University of Catania and Alexandria University, wish to promote scientific training and research in both countries.

**ART. 2**

The parties agree to support this collaboration in fields of mutual interest:

- Joint didactical and scientific research projects;
- Joint training courses;
- Exchange of undergraduates, PhD fellows, postgraduates, professors or researchers;
- Joint organisation of seminars, meetings or scientific workshops;
- Mutual use of means for scientific research;
- Joint scientific publications and exchange of information, publications and scientific journals.

### **ART. 3**

In order to fulfill this agreement, both parties shall prepare Joint Programs of Collaboration through meetings or correspondence of delegates or representatives of both institutions. By mutual consent, such joint programs may include the participation of other scientific groups, either Italian or foreigner.

Means of financing will be incurred through research grants or grants donated by outside sources to the two institutions or their respective coordinators or members.

### **ART. 4**

The topics of mutual interest shall be established as specific protocols agreed upon by the parties and must contain the following information:

- The exact nature of the proposed research;
- The names of the colleges, institutions or research centres in which the research will take place, indicating the names of the participants and their positions within the respective institutions;
- The names of the people in charge of the research at both institutions, and their CVs;

- The positions and functions of the participants from both institutions;
- The planned duration and financing of the research.

With regard to the aforementioned, the scientists responsible for the joint projects shall submit an annual report to the academic authorities of their institution.

The report must include the following information:

- Joint publications issued, or a report of the projects in progress;
- Accomplished exchange activities and the results obtained.
- Other activities that were conducted;
- A proposed plan of the projects for the following year.

#### **ART. 5**

Both universities will exchange undergraduates, professors, researchers, postgraduates and PhD fellows, in scientific and academic fields of common interest. The number of exchange people and the fields of interest will be defined within specific programmes established by this agreement.

## **ART. 6**

The researchers and PhD fellows may be proposed by either party and will be selected by mutual agreement. Candidates proposed by one party will be presented to the other with a reasonable time to allow review and agreement by both parties. The final approval of the proposed candidates will be decided no later than 120 days prior to the start of the visit.

## **ART. 7**

The exchange of undergraduates will be possible only after the agreement of both parties. Undergraduates will demonstrate their knowledge of the foreign language according to the regulations of the host institution. The names of the undergraduates selected, their area of study and their estimated date of arrival will be given to the host institution six months prior to the exchange.

Students are subjected to the academic regulations of the host university. The authorisation of equivalent credit for courses and exams taken at the host university will be granted according to the requirements and regulations of the home

university.

#### **ART. 8**

Through their competent authorities, the parties will assure the visiting professors, researchers PhD fellows, postgraduates and students any necessary assistance during their visit in order to guarantee them a profitable and comfortable stay.

Travel, accommodation, living and insurance costs will be defined separately for each joint project.

Both universities agree to seek financial support of any kind for the participating students and professors.

#### **ART. 9**

This agreement will be in effect from the date of ratification by both parties.

#### **ART. 10**

This agreement will be in effect for a period of five years and may be renewed by mutual decision of both parties. A possible termination will not have any effect on the projects or activities in progress unless otherwise agreed by both parties.

### **ART. 11**

Any controversy on the interpretation and execution  
of the present agreement will be submitted to an  
Academic Commission composed of one representative  
from each party and one chosen by common consent.

### **ART. 12**

This agreement has been drawn up in two versions,  
one in English and one in Italian, both having the  
same legal validity.

UNIVERSITY OF CATANIA

UNIVERSITY OF ALEXANDRIA.

ITALY

EGYPT

Rector

Rector

Prof. Antonino Recca

Prof. Hassan Nadir Kheirallah



H.

28/2/2009

SL